

**Deliberazione 27 giugno 2008 – ARG/elt 86/08**

**Aggiornamento per il trimestre luglio – settembre 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 giugno 2008

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 dicembre 1995;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:l’Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;

- la deliberazione dell’Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;
- la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04, recante istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative (di seguito: deliberazione n. 231/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2005, n. 163/05;
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05, come successivamente modificata dalla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 e dalla deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2007, n. 266/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come modificato e integrato con deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);

- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 55/08 (di seguito, deliberazione ARG/elt 55/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08;
- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08;
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere n. 4390/2007);
- la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 giugno 2008, prot. GSE/P20080017897, prot. generale Autorità n. 18949 del 26 giugno 2008 (di seguito: comunicazione 10 giugno 2008);
- la comunicazione della Cassa del 17 giugno 2008, prot. n. 001249, ricevuta dall'Autorità in data 19 giugno 2008, prot. generale n. 018126;
- la comunicazione della Sogin del 21 maggio 2008, prot. generale n. 18426 del 23 giugno 2008 (di seguito: comunicazione 21 maggio 2008).

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue;
- con successiva deliberazione ARG/elt 38/08, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa di provvedere all'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a valere sul medesimo Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue;
- le erogazioni di cui ai precedenti alinea sono state disposte a fronte delle spese straordinarie previste nel corso del 2008 per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato;
- a fronte di tali spese straordinarie le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare presso Sogin non risultano adeguate a coprire i costi ordinari fino al 31 dicembre 2008, come confermato dalle previsioni contenute nella comunicazione 21 maggio 2008;
- con la deliberazione ARG/elt 55/08, l'Autorità ha riconosciuto a consuntivo per l'anno 2007 i costi sostenuti da Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 178,2 milioni di euro, nonché le imposte imputabili alle medesime attività;
- la medesima deliberazione ARG/elt 55/08 prevede che, per la copertura dei costi riconosciuti di cui ai precedenti alinea, Sogin utilizzi gli acconti nucleari, al netto dei

ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2007 e dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare;

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/elt 24/08, l'Autorità ha definito i criteri per la definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 e ha quantificato il valore medio del medesimo prezzo di cessione per l'anno 2007;
- il punto 5 della deliberazione ARG/elt 24/08 prevede che i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, sono posti dal GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato (di seguito: Conto A3), dandone comunicazione all'Autorità, sulla base di dati a preventivo e a consuntivo, almeno con cadenza annuale;
- il comma 8.1 del TISP prevede che la differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto A3;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 4390/2007, ha ritenuto opportuno che l'Autorità, per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata Cip n. 6/92, provveda al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO<sub>2</sub>, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
- con la deliberazione ARG/elt 77/08 l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il comma 6.4 della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento viene operato dalla Cassa a valere sul Conto A3;
- si stima che la somma degli oneri a carico del Conto A3 derivanti dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/elt 24/08 e ARG/elt 77/08 sia prossima, per il 2008, a 100 milioni di euro e sia in consistente aumento a partire dall'anno 2009;
- il TISP ha effetti a decorrere dal 1 gennaio 2009;
- il GSE, rispetto ai dati forniti in vista dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2008, con la citata comunicazione del 10 giugno 2008 ha rivisto al ribasso le proprie stime di onere di competenza 2008 in capo al Conto A3, per un importo in linea con i maggiori oneri di cui al precedente punto;
- i prezzi rilevanti per il calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale in relazione al quale è aggiornata la componente di costo evitato di combustibile degli impianti incentivati ai sensi del provvedimento Cip 6/92, hanno mostrato negli ultimi mesi forti rialzi, rendendo probabile, nel corso del 2009, un conguaglio a favore dei produttori Cip 6/92 rispetto al costo evitato di combustibile riconosciuto in acconto nel 2008, con conseguente aggravio di oneri in capo al conto A3;

- non si rilevano sostanziali variazioni relativamente al fabbisogno degli altri oneri afferenti il sistema elettrico;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione n. 231/04, l'Autorità ha introdotto di una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, espressa in centesimi di euro/kWh e arrotondata al secondo decimale, in coerenza con le altre componenti della tariffa elettrica;
- con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2008, il valore del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandolo pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh ed ha confermato il valore della componente MCT pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
- a partite dall'1 gennaio 2008, per effetto delle disposizioni del Testo integrato approvato con deliberazione n. 348/07, alcune componenti della tariffa elettrica espresse in centesimi di euro/kWh prevedono tre decimali dopo la virgola;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato.

**Ritenuto opportuno:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 luglio 2008, all'erogazione alla Sogin di 150 milioni di euro a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- confermare per il terzo trimestre 2008 il valore delle componenti tariffarie A e UC previsto per il secondo trimestre 2008, come definite nella deliberazione ARG/elt 38/08;
- prevedere che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola;
- prevedere che per il trimestre luglio – settembre 2008 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni

delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela

- modificare il Testo integrato per tener conto delle disposizioni introdotte con le deliberazioni ARG/elt 24/08 e ARG/elt 77/08, nonché dal TISP

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1***

#### ***Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico***

- 1.1 La Cassa, entro il 31 luglio 2008, provvede all'erogazione di 150 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

### ***Articolo 2***

#### ***Componenti tariffarie***

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre luglio – settembre 2008, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3***

#### ***Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali***

- 3.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre luglio – settembre 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

### ***Articolo 4***

#### ***Integrazioni del Testo integrato***

- 4.1 Al comma 56.2 del Testo Integrato sono aggiunte le seguenti lettere:

“ k. i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, ai sensi del punto 5 della deliberazione n. ARG/elt 24/08;

l. la differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto, ai sensi del comma 8.1 del Testo integrato scambio sul posto;

m. gli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE e riconosciuti ai sensi della deliberazione n. ARG/elt 77/08.”

**Articolo 5**  
**Disposizioni finali**

5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dal 1 luglio 2008.

5.2 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07 con le integrazioni di cui al presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

27 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis